

Legge regionale 21 dicembre 2012 , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012.

Art. 269

(Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 12/2011)

1. All'articolo 10 della legge regionale 12/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

- a)** al comma 1 le parole <<il cadavere può essere trasferito>> sono sostituite dalle seguenti: <<la salma può essere trasferita>>;
- b)** al comma 2 le parole <<il cadavere è stato trasferito>> sono sostituite dalle seguenti: <<la salma è stata trasferita>>;
- c)** al comma 3 le parole <<il cadavere è riposto>> sono sostituite dalle seguenti: <<la salma è riposta>>.